

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) SIRENA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MONTESI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore GRECO FERNANDO

Nella seduta del 26/02/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La società ricorrente ha contestato le somme nel tempo illegittimamente addebitate dalla banca, sul conto corrente affidato con la stessa intrattenuto, a titolo di commissioni "utilizzo oltre disponibilità fondi", "disponibilità immediata fondi" e "utilizzo oltre disponibilità fondi/CIV", da ritenersi nulle.

Secondo la ricostruzione offerta da parte ricorrente, infatti, la commissione "utilizzi oltre la disponibilità fondi" deve considerarsi nulla in quanto - rientrando nel novero delle commissioni sull'utilizzo in assenza di fido, o oltre il fido - non rispetta la disciplina in tema di oneri commissionali vigenti al momento della conclusione del contratto.

La commissione "utilizzi oltre disponibilità fondi/CIV", invece, dovrebbe essere dichiarata nulla poiché, non essendo prevista nel contratto di apertura del conto corrente, è stata introdotta dalla banca senza il preventivo consenso scritto della società ricorrente, come invece prescriverebbe la vigente normativa. Tale commissione sarebbe, altresì, nulla perché nell'estratto conto non sarebbero puntualmente indicati gli addebiti che provocano il superamento dell'importo affidato o aggravano la precedente esposizione extra-fido; essendo esclusivamente indicati i saldi disponibili dove è calcolata la commissione in

parola. La nullità della commissione in questione potrebbe essere anche dichiarata in quanto la stessa sarebbe stata considerata dalla banca come una commissione avente natura remuneratoria e non risarcitoria, essendo stata addebitata con cadenza eccessivamente ravvicinata, sollevando dubbi sull'effettivo svolgimento dell'istruttoria.

In ultimo, la commissione "disponibilità immediata fondi" sarebbe nulla poiché introdotta dalla banca senza approvazione da parte della società ricorrente (e per essa il suo rappresentante legale), ovvero senza previa comunicazione in merito alla sua applicazione.

In considerazione di ciò, la ricorrente chiedeva a questo Arbitro la restituzione delle somme che le sono state addebitate nel corso del tempo relativamente all'operatività del sopra indicato conto corrente, per complessivi euro 14.372,80 (oltre interessi legali), nonché euro 20,00 per spese di procedura arbitrale ed euro 20,00 per spese postali.

L'intermediario nelle proprie controdeduzioni preliminarmente segnalava che, contestualmente alla ricezione del ricorso, nessuna integrazione documentale è mai pervenuta in merito alla controversia in esame. La banca ha rilevato, quindi, di aver ricevuto dalla società ricorrente unicamente il modulo del ricorso, privo di qualsivoglia allegato idoneo a suffragare quanto affermato. Veniva eccepita, pertanto, l'eccessiva genericità delle doglianze presentate dalla ricorrente.

Ciò premesso, nel merito, la resistente riferiva che la società ricorrente aveva iniziato i propri rapporti con la banca in data 15.06.2009, presso un'agenzia di Spoleto, con l'accensione del conto corrente ordinario n. 401169659 (alleg. n. 1), da subito affidato con scoperto di conto corrente a revoca di euro 20.000,00 e fido promiscuo di smobilizzo crediti, classe 2, di euro 60.000,00.

Nei primi anni a seguire le linee di credito venivano rimodulate, in presenza di una gestione corretta e regolare. In tempi più recenti, però, a seguito di un peggioramento del rating aziendale, la banca progressivamente riduceva l'accordato. In data 15.06.2015 la ricorrente rinunciava formalmente agli affidamenti, che constavano di euro 20.000,00 di scoperto in conto corrente ed euro 30.000,00 di fido promiscuo, classe 2, per smobilizzo crediti.

Contestualmente, il cliente sottoscriveva un piano di rientro di euro 19.997,12, che prevedeva l'accordo di un fido a rientro mensile. La società ricorrente espressamente si impegnava a rispettare il piano di riduzione dell'accordato, contenendo le esposizioni nei limiti prefissati e rinunciando all'esercizio di qualsiasi eccezione e/o contestazione - anche in sede giudiziale - relativa alla tenuta del rapporto affidato. A tale riguardo, la rinuncia in questione faceva particolare riferimento anche alle metodologie di liquidazione e computo degli interessi, applicate dalla banca a far data dall'accensione del rapporto.

Infine, la resistente rappresentava come - alla data della presentazione delle controdeduzioni - il conto corrente n. 401169659 presentasse un saldo a debito di euro 13.998,37, in presenza di fido a rientro di euro 14.040,00.

La resistente, dunque, si opponeva all'accoglimento del ricorso, trattandosi di commissioni tutte generate sia per effetto degli affidamenti concessi (DIF), sia per effetto degli sconfinamenti presenti rispetto all'accordato (EXTRA DIF - CIV) e confermando quanto già rilevato nel riscontro al reclamo in merito alla correttezza del proprio operato. L'intermediario, infatti, insisteva nel sostenere la conformità del proprio agire alle originarie pattuizioni ed alle successive variazioni comunicate nei modi di legge.

DIRITTO

Il Collegio ritiene di doversi soffermare nel dettaglio sulle singole commissioni oggetto di contestazione.

Con riferimento alla domanda di rimborso delle “commissioni utilizzi oltre la disponibilità fondi”, si rileva che tale tipologia commissionale - appartenendo alla categoria delle commissioni sull'utilizzato in assenza di fido - è stata plurime volte ritenuta illegittima dai Collegi ABF (cfr. Coll. Roma nn. 3216/14, 3401/13; Coll. Milano n. 4240/12;), violando il disposto dell'art. 2-*bis*, comma 1, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. in l. 28 gennaio 2009, n. 2. Tale norma espressamente prevede che “sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido”.

Quanto invece alle “commissioni per utilizzi oltre la disponibilità fondi/CIV”, applicate a partire dal terzo trimestre 2012, l'orientamento consolidatosi presso questo Collegio (v. [Decisione n. 3170 del 16 maggio 2014](#)) induce a ritenere che di tali commissioni può senz'altro affermarsene la natura remuneratoria, in ordine ad una specifica attività della banca, e non già una natura risarcitoria.

Lo stretto collegamento tra tale attività e la legittima applicazione della commissione è peraltro confermato dalla relativa parametrizzazione ai costi, che la banca deve di volta in volta sostenere ai fini di assumere la determinazione di consentire, o meno, l'utilizzo ultra o extra fido. Tanto premesso, ritiene quindi il Collegio che non possa che gravare sulla banca l'onere di dimostrare, anzitutto, di avere compiuto l'istruttoria veloce per ogni singola applicazione della relativa commissione. Tale dimostrazione, tuttavia, non è stata in alcun modo fornita.

D'altra parte, la stessa lettura della disposizione contrattuale - introdotta dalla banca con la modifica ex art. 118 T.U.B. - ingenera il sospetto che, in realtà, la banca resistente non abbia mai effettuato l'istruttoria veloce ed abbia, nei fatti, considerato la CIV equipollente alla precedentemente applicata indennità di sconfinamento (cfr. Collegio Roma, 16 maggio 2014, n. 3170; Collegio Roma, 14 gennaio 2011, n. 108; Collegio Roma, 7 febbraio 2011, n. 264). A riprova di ciò, come affermato dalla ricorrente, si rileva come nel periodo compreso tra il 02.11.2012 e il 09.11.2012, sarebbero state svolte quattro istruttorie “veloci” in sei giorni lavorativi.

Quanto, poi, alle “commissioni disponibilità immediata fondi” - per quanto previste dal contratto sin dal 2009 - non può non rilevarsi che il predetto D.L. n. 185/08 prevedeva all'art. 2-*bis*, comma 1, che la loro misura massima fosse dello 0,5% trimestrale. Nel caso in esame, invece, questa veniva fissata nella misura dell'1% ed è, pertanto, nulla. Infatti, nella richiamata disposizione è espressamente stabilito che “l'ammontare del corrispettivo onnicomprensivo di cui al periodo precedente non può comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione”.

Con riferimento all'addebito di cui al terzo trimestre 2012 (1° luglio - 30 settembre) - durante il quale era consentito alla banche adeguare le commissioni in essere al disposto del nuovo art. 117-*bis* TUB - si aggiungerebbe, quale ulteriore ragione di illegittimità, la circostanza che in tale periodo gli intermediari non avevano la possibilità di continuare ad applicare le precedenti e difformi commissioni, in quanto ormai affette dal vizio di nullità (Collegio Milano, n. 4597/13).

Quanto agli addebiti successivamente effettuati dalla banca, si rileva come la comunicazione del 20.07.2012 - recante proposta di adeguamento del contratto al nuovo regime commissionale introdotto dall'art. 117-*bis* TUB (comunicazione che la ricorrente ha dichiarato di avere ricevuto in sede di piano di rientro e poi negato di avere ricevuto, in sede di reclamo e ricorso) - non fa menzione alcuna della nuova commissione.

Ne consegue la fondatezza delle pretese restitutorie odiernamente sottoposte al vaglio di questo Collegio.

Con riferimento, poi, a quanto argomentato da parte resistente in merito all'intervenuta transazione, il Collegio ritiene che l'accordo che intervenga tra l'intermediario ed il cliente in occasione della chiusura di un rapporto come quello oggetto di contestazione, con la quale si stabilisca che il cliente rinunci ad ogni possibile eccezione relativa alla tenuta del conto corrente, con particolare riferimento alle metodologie di liquidazione e computo degli interessi applicati dalla banca fin dall'inizio del rapporto, è valido nei limiti in cui non contrasti con norme imperative.

Al riguardo appare opportuno mettere in luce il dettato dell'art. 1972, comma 1, c.c. che sanziona con la nullità "la transazione relativa a un contratto illecito, ancorché le parti abbiano trattato della nullità di questo".

In considerazione di ciò, "ai sensi dell'art. 1421 c.c. si rileva d'ufficio che, per quanto riguarda l'oggetto del presente giudizio, il contratto di transazione stipulato tra le parti contraenti [...] è nullo" (Collegio Roma, 14 aprile 2014, n. 2346). Infatti, l'oggetto del presente giudizio è costituito da clausole di contratti di conto corrente illecite, perché il loro contenuto è contrario a una norma imperativa; esse sono pertanto nulle (art. 1418, 2° comma, c.c.) e, nella parte in cui le riguarda, è nullo altresì il contratto di transazione che è stato invocato dalla banca resistente (art. 1972, 1° comma, c.c.).

Alla luce di tali statuizioni, dunque, si palesa debole il richiamo della banca al suindicato piano di rientro e connesse "rinunce" della società ricorrente, al fine di escludere il diritto al rimborso odiernamente azionato.

In considerazione delle richieste formulate da parte ricorrente, il Collegio è infine chiamato a pronunciarsi in merito al diritto al rimborso delle spese postali sostenute. Al riguardo si osserva che, sebbene la ricorrente prodotto documentazione attestante l'invio di una comunicazione a mezzo raccomandata, non è possibile per questo Collegio quantificare l'ammontare delle spese sostenute. Pertanto, il Collegio non ritiene di accogliere la domanda.

P.Q.M.

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 14.372,80, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA